

Delibera n. 176/2024

Proposta di revisione dei diritti aeroportuali dell'aeroporto “Vincenzo Bellini” di Catania Fontanarossa - periodo tariffario 2024-2027. Chiusura dei procedimenti per la risoluzione della controversia di cui alle delibere nn. 82/2024 e 86/2024 e conformità ai Modelli di regolazione approvati con delibera n. 38/2023.

L’Autorità, nella sua riunione del 29 novembre 2024

- VISTO** l’articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito l’Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità);
- VISTA** la direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 marzo 2009, concernente i diritti aeroportuali;
- VISTI** gli articoli da 71 a 82 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, di recepimento della citata direttiva 2009/12/CE, ed in particolare l’articolo 76, commi 1 e 2;
- VISTO** il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, ed in particolare l’articolo 1, comma 11-bis;
- VISTA** la delibera n. 68/2021 del 20 maggio 2021, recante *“Modelli di regolazione aeroportuale. Disposizioni straordinarie connesse all’entrata in vigore della delibera n. 136/2020 ed integrazione alla regolazione applicabile al settore in ragione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”*;
- VISTA** la delibera n. 38/2023 del 9 marzo 2023, recante *“Conclusione del procedimento avviato con delibera n. 42/2022. Approvazione dei modelli di regolazione dei diritti aeroportuali”*, ed in particolare le misure 5 (Ambito di applicazione), 6 (Procedura di revisione dei diritti aeroportuali), 7 (Informativa da parte del gestore e dei vettori), 8 (Esito della consultazione), 9 (Attività di vigilanza), del Modello A (di seguito: Modello), con la medesima delibera approvato;
- VISTA** la nota del 29 gennaio 2024 (prot. ART 11915/2024), integrata con le note di pari data (prott. ART 12287/2024, 12312/2024, 12323/2024 e 12324/2024), con cui la Società Aeroporto Catania S.p.A. (di seguito: SAC), affidataria in concessione della gestione dell’aeroporto “Vincenzo Bellini” di Catania Fontanarossa, ha notificato all’Autorità l’avvio, in data 8 marzo 2024, della procedura di consultazione degli utenti, avente ad oggetto la proposta di aggiornamento del livello dei diritti aeroportuali per il periodo tariffario 2024-2027, in applicazione del Modello;
- VISTA** la delibera n. 31/2024 del 7 marzo 2024, recante *“Proposta di revisione dei diritti aeroportuali dell’Aeroporto “Vincenzo Bellini” di Catania Fontanarossa per il periodo*

tariffario 2024-2027. Avvio procedimento di verifica della conformità ai Modelli di regolazione approvati con delibera n. 38/2023”;

VISTA

la nota del 27 maggio 2024 (prot. ART 52867/2024), con cui SAC ha provveduto alla formale trasmissione all’Autorità dei verbali delle audizioni degli utenti del 9 aprile, 23 aprile e 22 maggio 2024, e della proposta definitiva di modifica dei diritti aeroportuali, corredata di tutta la documentazione necessaria, comunicando la chiusura della procedura di consultazione degli utenti avente ad oggetto la proposta di aggiornamento del livello dei diritti aeroportuali per il periodo tariffario 2024-2027, sulla quale non è stata raggiunta un’intesa tra gestore ed utenti;

VISTA

la delibera n. 82/2024 del 6 giugno 2024, recante *“Proposta di revisione dei diritti aeroportuali per l’Aeroporto di Catania per il periodo tariffario 2024-2027. Avvio del procedimento concernente l’istanza di risoluzione della controversia presentata da easyJet Company Limited e decisione provvisoria sull’entrata in vigore dei diritti aeroportuali”*, con la quale l’Autorità ha:

- avviato il procedimento per la risoluzione della controversia, ai sensi della misura 9.3.2 del Modello, in relazione all’istanza pervenuta all’Autorità al riguardo il 31 maggio 2024 (prot. ART 54201/2024) da easyJet Company Limited;
- fissato in quattro mesi, prorogabili di altri due mesi in casi eccezionali e debitamente giustificati, a partire dalla data del 31 maggio 2024, il termine per la conclusione di tale procedimento;
- disposto che dal medesimo procedimento era assorbito il procedimento avviato con la citata delibera n. 31/2024 per la verifica della conformità al Modello dei diritti aeroportuali per l’indicato Aeroporto – periodo tariffario 2024-2027;
- adottato la decisione provvisoria sull’entrata in vigore dei diritti aeroportuali ai sensi della misura 9.3.4 del Modello;

VISTA

la delibera n. 86/2024 del 21 giugno 2024, recante *“Proposta di revisione dei diritti aeroportuali per l’Aeroporto “Vincenzo Bellini” di Catania Fontanarossa per il periodo tariffario 2024-2027. Avvio del procedimento relativo all’istanza di risoluzione della controversia presentata da Ryanair DAC e riunione, per trattazione congiunta, con il procedimento avviato con delibera n. 82/2024”*, con la quale l’Autorità ha:

- avviato il procedimento per la risoluzione della controversia, ai sensi della misura 9.3.2 del Modello, in relazione all’istanza pervenuta all’Autorità al riguardo da Ryanair DAC il 14 giugno 2024 (prot. ART 58266/2024);
- disposto la riunione di tale procedimento, per trattazione congiunta, con il procedimento di cui alla delibera n. 82/2024 del 6 giugno 2024, recante *“Proposta di revisione dei diritti aeroportuali per l’Aeroporto di Catania per il periodo tariffario 2024-2027. Avvio del procedimento concernente l’istanza di risoluzione della controversia presentata da easyJet Company Limited e decisione provvisoria sull’entrata in vigore dei diritti aeroportuali”*;
- individuato il termine per la conclusione dei procedimenti riuniti in quello di cui al punto 7 del dispositivo della citata delibera n. 82/2024;

- VISTA** la nota del 3 luglio 2024 (prot. ART 63802/2024), con cui SAC ha trasmesso le proprie memorie inerenti agli indicati procedimenti riuniti;
- VISTA** la nota del 5 luglio 2024 (prot. ART 64794/2024), con cui Ryanair DAC, tenuto conto delle memorie SAC di cui alla citata nota prot. ART 63802/2024, ha trasmesso alcune integrazioni all'istanza di risoluzione della controversia presentata con la citata nota prot. ART 58266/2024;
- VISTA** la nota del 12 settembre 2024 (prot. 85046/2024), con cui i competenti Uffici dell'Autorità hanno richiesto chiarimenti e integrazioni documentali riguardo ad una serie di problematiche di carattere tecnico-economico e regolatorio rilevate nella proposta tariffaria pervenuta, anche tenuto conto di quanto rappresentato da easyJet Company Limited e Ryanair DAC nelle rispettive istanze di risoluzione della controversia (protti. ART 54201/2024 e 58266/2024, quest'ultima come integrata dalla citata nota prot. ART 64794/2024);
- VISTO** il riscontro pervenuto al riguardo da SAC con nota del 24 settembre (prot. ART 89673/2024);
- VISTA** la delibera n. 129/2024 del 26 settembre 2024, recante *“Proposta di revisione dei diritti aeroportuali per lo scalo “Vincenzo Bellini” di Catania Fontanarossa periodo tariffario 2024-2027. Istanze di risoluzione della controversia presentate da Ryanair DAC e da easyJet Company Limited: proroga dei termini di conclusione dei procedimenti riuniti di cui alle delibere n. 82/2024 e n. 86/2024”*;
- VISTO** il verbale dell'audizione che si è svolta il 14 novembre 2024 tra i competenti Uffici dell'Autorità e SAC (prot. ART 118710/2024), finalizzata ad approfondire alcuni aspetti del citato riscontro di SAC prot. ART 89673/2024);
- VISTE** le note, rispettivamente del 19 novembre 2024 (prot. ART 118468/2024) e del 22 novembre 2024 (prot. ART 119921/2024), con cui SAC ha trasmesso alcune integrazioni documentali in esito all'indicata audizione del 14 novembre 2024;
- CONSIDERATO** che l'istruttoria svolta dai competenti Uffici ha previsto, tra l'altro:
- la valutazione della documentazione prodotta da SAC, al fine di verificarne la coerenza con il Modello;
 - la partecipazione alla citata audizione degli utenti aeroportuali;
 - la valutazione della documentazione trasmessa da SAC con la citata nota prot. ART 89673/2024, recante le integrazioni ed i chiarimenti richiesti dagli Uffici con la nota prot. 85046/2024;
 - la valutazione delle informazioni fornite da SAC nel corso della citata audizione del 14 novembre 2024, nonché la conseguente valutazione delle integrazioni ulteriormente trasmesse dal gestore con le citate note protti. ART 118468/2024 e 119921/2024;
- RILEVATO** che, ai fini della redazione della contabilità regolatoria per l'anno 2022, che costituisce l'anno base per la revisione tariffaria in oggetto, il gestore deve rispettare il principio di pertinenza e non deve far riferimento ad altre fonti al di fuori della Parte

V dell'Allegato "A" alla delibera n. 38/2023 e delle "Linee Guida per la compilazione dei formati di contabilità regolatoria per il settore aeroportuale", richiamate dall'Annesso 3 all'Allegato "A" alla citata delibera (di seguito: Linee guida);

RITENUTO

che, ai sensi della misura 27.3, punto 1, lettera a) del Modello, l'ammissibilità ai fini regolatori dei costi operativi e di capitale è subordinata al rispetto del principio di pertinenza;

RILEVATO

che il gestore non risulta aver allocato nel rispetto del principio di pertinenza i costi degli asset compresi nel Piano degli interventi e denominati: "Realizzazione Strada Collegamento Via Fontanarossa - Area Nord Parcheggio P6"; "Nuova configurazione viabilità landside ed impianti connessi (Realizzazione Sistema Di Controllo Ztc, Adeguamento Viabilità Aeroportuale E Parcheggi E Nuovo Impianto Fotovoltaico Su Parcheggio P6 (Fasi 1, 2, 3, 4)"; "Realizzazione parcheggio nell'area adiacente Via Fontanarossa"; "Realizzazione di sopraelevazione di attuali aree a parcheggio con strutture prefabbricate in acciaio ed opere connesse"; "P1 - Parcheggio Multipiano Sosta Lunga"; "P2/P3 - Parcheggio Multipiano Sosta Breve+ Autonoleggio"; "P4 – parcheggio multipiano sosta lunga"; "Terminal Bus"; "P5/P6 – Parcheggio multipiano sosta breve + autonoleggio"; "P7 – Parcheggio multipiano sosta lunga"; "Installazione Videosorveglianza Area Land Side Terminal E Parcheggi";

VISTE

le motivazioni rappresentate da easyJet Company Limited in merito alla controversia sulla proposta tariffaria 2024-2027 per l'aeroporto di Catania, con le quali il vettore rileva:

1. "incoerenza con la normativa vigente";
2. "mancanza di trasparenza nell'allocazione dei costi";
3. "inconsistenze sui costi e sulle perdite";
4. "violazione degli obblighi informativi";
5. "mancanza di correlazione tra qualità del servizio e costi";
6. "mancato adeguamento del piano infrastrutturale";
7. un valore di "efficientamento poco sfidante";
8. e mancanza di "correlazione al prezzo pagato";

RITENUTO

con riferimento a tali osservazioni, che:

1. riguardo all'"incoerenza con la normativa vigente", alla "mancanza di trasparenza nell'allocazione dei costi" e alla "correlazione al prezzo pagato", la proposta tariffaria presentata dal gestore per il periodo regolatorio 2024-2027 è stata oggetto di verifica della conformità al Modello. In particolare, gli Uffici, nell'esperimento dell'indicata attività, hanno verificato il rispetto dei principi di correlazione ai costi, di trasparenza, di pertinenza e ragionevolezza, con particolare riguardo all'allocazione dei costi operativi e di capitale inseriti nella citata proposta, e hanno, altresì, verificato il rispetto delle regole di redazione della contabilità regolatoria per l'annualità posta a base della dinamica tariffaria. In esito alle predette verifiche, esperite in particolare ai sensi (i) della misura 9.1, punto 2, del Modello, secondo cui i diritti aeroportuali devono tenere in considerazione, tra l'altro, il rispetto del principio di correlazione al costo, (ii) della misura 27.3, punto 1, lettera a) del Modello, secondo cui l'ammissibilità ai

- fini regolatori dei costi operativi e di capitale è subordinata al rispetto, altresì, del principio di pertinenza, (iii) della Parte V dell'Allegato "A" alla delibera n. 38/2023 e delle Linee guida, la proposta tariffaria presentata dal gestore per il periodo regolatorio 2024-2027, appare non conforme alle stesse;
2. riguardo alle *"inconsistenze sui costi e sulle perdite"* e alla *"violazione degli obblighi informativi"*, l'applicazione dei conguagli da proroghe tariffarie 2021-2023 risulta:
 - a) per l'annualità 2021, in linea con quanto indicato dagli Uffici dell'Autorità con note prott. 17194/2020, del 3 novembre 2020, e 19991/2020, del 17 dicembre 2020, che prevedevano la proroga delle tariffe in vigore avendo cura di fornire adeguata informativa all'utenza, anche con riferimento agli eventuali meccanismi di conguaglio;
 - b) per l'annualità 2022, in linea con le disposizioni della citata delibera n. 68/2021, che prevedevano la proroga delle tariffe in vigore avendo cura di fornire adeguata informativa all'utenza, anche con riferimento agli eventuali meccanismi di conguaglio;
 - c) non, invece, in linea con la medesima delibera n. 68/2021 per l'annualità 2023, posto che non considera quanto dovuto per tale l'annualità nonostante la disponibilità della contabilità regolatoria 2023, trasmessa all'Autorità con nota prot. ART 71576/2024 del 29 luglio 2024;
 - d) complessivamente, per le annualità 2021, 2022 e 2023, inoltre, non in linea con quanto previsto: (i) dalla misura 27.3, punto 1, lettera a) del Modello, con riferimento alle modalità di allocazione degli importi nel rispetto del principio di pertinenza, (ii) dalla misura 9.1, punto 2, del Modello, con riferimento allo scomputo di tutte le forme di ristoro percepite, direttamente o indirettamente (quali ad esempio, crediti d'imposta, compensazioni a livello regionale, coperture assicurative, contributo covid gas e energia);
 3. riguardo alla *"mancanza di correlazione tra qualità del servizio e costi"* e al *"mancato adeguamento del piano infrastrutturale"*, il citato piano afferisce al piano quadriennale degli interventi, che ricomprende, tra l'altro, il piano della qualità, e contempla gli interventi presentati dal gestore e approvati in linea tecnica dall'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, che lo stesso gestore si impegna a realizzare tramite la sottoscrizione del Contratto di programma con il citato Ente Concedente, la quale avviene previa consultazione degli utenti aeroportuali. Ogni valutazione sul *"mancato adeguamento del piano infrastrutturale"* - i cui effetti non si esauriscono solo nel periodo 2024-2027 - nonché quella sulla *"correlazione tra qualità del servizio e costi"*, afferisce, quindi, alle competenze del Concedente.
Quanto, poi, al *Service Level Agreement*, è da evidenziarsi che il gestore e gli utenti, in applicazione della misura 8.1.1 del Modello, ricercano congiuntamente un accordo sui livelli di servizio che - sulla base della proposta presentata in sede di consultazione, in linea con i principi di cui alla misura 29 del Modello - individui il livello di servizio che deve essere fornito dal gestore aeroportuale a fronte dei corrispettivi proposti, ai sensi dell'articolo 78 del d.l. 1/2012;

4. riguardo all'obiettivo di recupero di produttività da efficientamento, da applicarsi ai costi operativi afferenti al periodo regolatorio 2024-2027 e valutato "poco sfidante" dal vettore, si debba rilevare quanto segue:
 - a) la contabilità regolatoria relativa dell'esercizio 2023 fornisce evidenza, a fronte di maggiori volumi consuntivati rispetto a quelli previsti in dinamica tariffaria, di minori costi consuntivati rispetto a quelli previsti per l'anno ponte dalla dinamica tariffaria;
 - b) il gestore, rispetto all'intervallo fornito dall'Autorità ai sensi della misura 10.1.4 del Modello, si è posizionato su un valore prossimo al *floor* dell'indicato intervallo;
 - c) anche in ragione di quanto rappresentato alla lettera a), risulta possibile che il gestore adotti un obiettivo di recupero di produttività da efficientamento che si discosti maggiormente dal citato *floor*;

VISTE

le motivazioni rappresentate da Ryanair DAC in merito alla controversia sulla proposta tariffaria 2024-2027 per l'aeroporto di Catania, con le quali il vettore rileva:

1. che "*la proposta di tariffazione non è in linea con la media europea per aeroporti simili*";
2. che "*gli aumenti proposti per tariffa/rimodulazione non sono trasparenti*";
3. che "*la proposta di Opex manca di trasparenza*";
4. che "*la proposta di Opex manca di ragionevolezza e non è giustificata*";
5. che "*la proposta di allocazione dei costi manca di trasparenza, è irragionevole e non è correlata ai costi*";

RITENUTO

con riferimento a tali osservazioni, che:

1. le doglianze con le quali il vettore rileva, rispettivamente, che gli "*aumenti proposti per tariffa/rimodulazione non sono trasparenti*", la "*proposta di Opex manca di trasparenza*", la "*proposta di Opex manca di ragionevolezza e non è giustificata*", e che la "*proposta di allocazione dei costi manca di trasparenza, è irragionevole e non è correlata ai costi*", siano assimilabili a quelle rappresentate dal vettore easyJet Company Limited, già analizzate *supra*, alle cui controdeduzioni ivi espresse pertanto si rinvia;
2. non sia accoglibile la doglianza con la quale il vettore rileva che "*la proposta di tariffazione non è in linea con la media europea per aeroporti simili*", non risultando tale doglianza supportata da alcuna analisi comparativa di dettaglio - che, peraltro, andrebbe evidentemente effettuata tenendo conto delle peculiarità delle diverse realtà aeroportuali prese a riferimento, oltre che al netto delle incentivazioni specifiche erogate dai singoli gestori aeroportuali oggetto di comparazione, operando, quindi, una chiara distinzione tra tariffe nominali e tariffe effettivamente applicate ai vettori;

CONSIDERATO

che, al fine della acquisizione della definitiva attestazione di conformità relativamente alla proposta di aggiornamento del livello dei diritti aeroportuali per il periodo tariffario 2024-2027 per l'aeroporto di Catania, risulta necessario che SAC provveda all'elaborazione di una proposta tariffaria emendata in considerazione dei seguenti aspetti, emersi dall'istruttoria svolta:

- a) la contabilità regolatoria 2022 deve essere redatta nel rispetto di quanto previsto dalla Parte V dell'Allegato "A" alla delibera n. 38/2023 e Linee guida;

- b) ai sensi della misura 27.3, punto 1, lettera a) del Modello, l'ammissibilità ai fini regolatori dei costi operativi e di capitale è subordinata al rispetto, altresì, del principio di pertinenza;
- c) ai sensi della citata delibera n. 68/2021, i conguagli derivanti dalle proroghe tariffarie delle annualità 2021-2023 devono tener conto di quanto dovuto per l'annualità 2023;
- d) ai sensi della misura 27.3, punto 1, lettera a) del Modello, l'ammissibilità ai fini regolatori dei conguagli derivanti dalle proroghe tariffarie delle annualità 2021-2023 è condizionata al rispetto del principio di pertinenza;
- e) ai sensi della misura 9.1, punto 2, lettera a) del Modello, il calcolo dei conguagli da proroghe tariffarie delle annualità 2021-2023 deve essere effettuato scomputando qualsiasi forma di ristoro, a qualunque titolo percepita dal gestore, direttamente o indirettamente (quali, ad esempio, crediti d'imposta, compensazioni a livello regionale, coperture assicurative, contributo Covid-19 per gas e energia);
- f) ai sensi della misura 10.1.4, punto 1, del Modello, il coefficiente di recupero di produttività annuo (π_t) è il valore annuale di potenziale recupero di produttività del gestore, relativo a ciascuna annualità del periodo tariffario, come risultante in esito alla procedura di consultazione;
- g) ai sensi della misura 10.6 del Modello, il gestore deve formulare istanza al fine di ottenere misure incrementative del WACC, nel rispetto delle modalità previste al punto 1 della citata misura di regolazione, esplicitando, ai sensi del punto 2 della stessa, per ogni investimento:
 - la durata della maggior remunerazione richiesta e se questa rispetti il vincolo del 50% della vita utile dell'investimento oggetto di remunerazione;
 - se, in uno o più distinti anni del periodo regolatorio in cui è prevista l'entrata in esercizio, tale investimento si configuri o meno come lavorazioni in corso.Il gestore deve, altresì, dimostrare, nella citata istanza, il soddisfacimento delle condizioni previste al punto 4 della citata misura 10.6;
- h) ai sensi della misura 10.11.3, punto 1, del Modello, gli indicatori e i pesi opportunamente associati a ciascuno di essi, nonché i valori obiettivo assunti per il periodo tariffario, sono definiti in maniera da rappresentare l'impegno del gestore a migliorare, di anno in anno, l'impatto sull'ambiente delle infrastrutture aeroportuali in concessione, dovendosi, diversamente, escluderli dal computo del parametro ϵ ;

RILEVATO

che, per il rispetto del principio di trasparenza, il gestore è tenuto a mettere a disposizione dell'utenza aeroportuale le informazioni di cui alla misura 28, punto 4, lettera a), punti da (iii) a (v), del Modello, concernenti le incentivazioni che intende erogare con riferimento al periodo regolatorio oggetto di revisione tariffaria;

RITENUTO

pertanto che la conformità della proposta definitiva di revisione dei diritti aeroportuali presentata da SAC, con riferimento all'aeroporto di Catania, valutata rispetto al Modello, risulti condizionata all'applicazione di correttivi in relazione ai rilevati profili;

VISTA

la relazione istruttoria, prodotta dagli Uffici ed acquisita agli atti del procedimento; su proposta del Segretario generale

DELIBERA

1. la chiusura, nei termini di cui in premessa che si intendono qui integralmente richiamati, del procedimento per la risoluzione della controversia relativa al mancato accordo sui diritti aeroportuali dell'Aeroporto "Vincenzo Bellini" di Catania Fontanarossa, periodo tariffario 2024-2027, di cui alle delibere n. 82/2024 del 6 giugno 2024 e n. 86/2024 del 21 giugno 2024;
2. la conformità della proposta definitiva di revisione dei diritti aeroportuali per il periodo tariffario 2024-2027, presentata a seguito della consultazione degli utenti dalla Società Aeroporto Catania S.p.A. (di seguito: SAC), affidataria in concessione della gestione dell'aeroporto "Vincenzo Bellini" di Catania Fontanarossa, e allegata alla presente come parte integrante e sostanziale (Allegato "A"), valutata rispetto al pertinente Modello tariffario di riferimento approvato con delibera n. 38/2023 del 9 marzo 2023 (di seguito: Modello), è condizionata all'applicazione dei seguenti correttivi:
 - a) la contabilità regolatoria per l'esercizio 2022 deve essere redatta sulla base di quanto previsto dalla delibera n. 38/2023 e deve essere assunta alla base dei costi operativi e di capitale di cui alla proposta tariffaria del periodo tariffario 2024-2027;
 - b) i costi degli *asset* denominati "*Realizzazione Strada Collegamento Via Fontanarossa - Area Nord Parcheggio P6*", "*Nuova configurazione viabilità landside ed impianti connessi (Realizzazione Sistema Di Controllo Ztc, Adeguamento Viabilità Aeroportuale E Parcheggi E Nuovo Impianto Fotovoltaico Su Parcheggio P6 (Fasi 1, 2, 3, 4)*", "*Realizzazione parcheggio nell'area adiacente Via Fontanarossa*", "*Realizzazione di sopraelevazione di attuali aree a parcheggio con strutture prefabbricate in acciaio ed opere connesse*", "*P1 - Parcheggio Multipiano Sosta Lunga*", "*P2/P3 - Parcheggio Multipiano Sosta Breve+ Autonoleggio*", "*P4 – parcheggio multipiano sosta lunga*", "*Terminal Bus*", "*P5/P6 – Parcheggio multipiano sosta breve + autonoleggio*", "*P7 – Parcheggio multipiano sosta lunga*", "*Installazione Videosorveglianza Area Land Side Terminal E Parcheggi*", devono essere allocati nel rispetto del principio di pertinenza;
 - c) i conguagli derivanti dalle proroghe tariffarie delle annualità 2021-2023, devono tener conto di quanto dovuto per l'annualità 2023;
 - d) i conguagli derivanti dalle proroghe tariffarie delle annualità 2021-2023 devono essere allocati nel rispetto del principio di pertinenza;
 - e) il calcolo dei conguagli da proroghe tariffarie delle annualità 2021-2023 deve essere effettuato scomputando il credito d'imposta a favore delle imprese non energivore;
 - f) il gestore deve individuare un obiettivo di recupero di produttività da efficientamento, relativo a ciascuna annualità del periodo tariffario in oggetto, che risulti ragionevolmente migliorativo rispetto a quello proposto in consultazione;
 - g) i rendimenti incrementali del WACC, per tutti gli interventi individuati dal gestore e sui cui è stato ricevuto l'assenso del concedente, sono da subordinarsi alla previa valutazione e approvazione dell'Autorità, da effettuarsi a seguito di istanza da formularsi a cura del medesimo gestore ai sensi della misura 10.6 del Modello;
 - h) il valore obiettivo contenuto nel Piano della tutela ambientale e assunto per il periodo tariffario, relativo all' indicatore denominato: "*Inserimento nei contratti con appaltatori, subappaltatori e*

fornitori, di clausole sulle prestazioni ambientali", deve essere definito con la finalità di rappresentare l'impegno del gestore a migliorare, di anno in anno, l'impatto sull'ambiente delle infrastrutture aeroportuali in concessione, dovendosi, diversamente, escluderli dal computo del parametro ε ;

3. si prescrive a SAC di:
 - a) pubblicare sul proprio sito *web*, e contestualmente trasmettere agli utenti aeroportuali ed all'Autorità, la proposta tariffaria corretta in conformità a quanto previsto al punto 2 e corredata di un documento esplicativo dei correttivi apportati e della necessaria documentazione di supporto, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente delibera;
 - b) contestualmente alla trasmissione di cui alla lettera a), rendere disponibile agli utenti aeroportuali le informazioni per il periodo regolatorio 2024-2027 di cui alla misura 28, punto 4, lettera a), punti (iii) e (v), del Modello, con riferimento: (i) ad una stima sia dell'ammontare unitario, sia dell'ammontare complessivo dei contributi, sussidi o qualsiasi altra forma di emolumento o vantaggio economico connessi a ciascuna incentivazione; (ii) alla specificazione della data di validità di ciascuna policy e/o campagna di promozione turistica e/o commerciale già in essere;
 - c) effettuare entro il 31 marzo 2025 una pubblica audizione annuale degli utenti dell'aeroporto e delle loro associazioni, ai sensi di quanto previsto dalla misura 8.2 del Modello; detta audizione dovrà tenersi non prima di 40 giorni dalla data della intervenuta pubblicazione del Documento informativo annuale da parte del gestore;
4. si prescrive, inoltre, a SAC di:
 - a) mantenere in via temporanea fino al 31 maggio 2025 il livello dei diritti attualmente in vigore;
 - b) ricalcolare il livello dei diritti per l'intero periodo tariffario adottando i correttivi imposti dall'Autorità e conseguenti alla proposta emendata, elaborata in ottemperanza al punto 2, facendo subentrare detto nuovo livello a partire dal 1° giugno 2025, con vigenza estesa al resto del periodo tariffario di cui trattasi;
 - c) fornire all'utenza dell'aeroporto, in occasione della prima audizione annuale condotta ai sensi della misura 8.2 del Modello, e nell'ambito del Documento informativo annuale, oltre alle ordinarie comunicazioni, un'ampia e documentata informazione riguardo:
 - c.1) agli eventuali meccanismi di conguaglio che lo stesso gestore deve proporre all'utenza in relazione al mantenimento dei diritti in vigore per il periodo che intercorre tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2024;
 - c.2) alla proposta tariffaria emendata, con aggiornamento del livello dei diritti ai correttivi imposti dall'Autorità, e con entrata in vigore a partire dal 1° giugno 2025;
 - c.3) alle modalità di recupero tariffario nei confronti degli utenti aeroportuali (di segno positivo o negativo) che il gestore adotterà in ragione dell'applicazione, al calcolo del livello dei diritti per il periodo intercorrente fra il 1° gennaio 2024 ed il 31 dicembre 2024, dei correttivi imposti dall'Autorità;
 - d) effettuare entro il 31 dicembre 2025 - come previsto dalla misura 8.1.4, punto 6, del Modello - l'eventuale recupero tariffario nei confronti degli utenti aeroportuali (di segno positivo o negativo), conseguente all'applicazione dei correttivi imposti dall'Autorità al calcolo del livello dei diritti per il periodo intercorrente fra il 1° gennaio 2025 ed il 31 maggio 2025;
5. il presente provvedimento è notificato a mezzo PEC alla Società Aeroporto Catania S.p.A., a easyJet Company Limited e a Ryanair DAC, nonché pubblicato sul sito *web* istituzionale dell'Autorità;

6. l'inottemperanza a quanto disposto ai punti 2, 3 e 4 è sanzionabile da parte dell'Autorità ai sensi dell'articolo 37, comma 3, lettera i) del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Avverso il presente provvedimento può essere esperito, entro i termini di legge, ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Torino, 29 novembre 2024

Il Presidente
Nicola Zaccheo

(documento firmato digitalmente
ai sensi del d.lgs. 82/2005)